

Facciamo il punto

Dicembre 2023



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di dicembre 2023 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di gennaio 2024 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Conguagli contributivi di fine anno

Nella Circolare n. 106 del 20 dicembre 2023 l'Inps ha pubblicato le consuete istruzioni di fine anno sulle operazioni di conguaglio.

I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2023, anche con quella di competenza di gennaio 2024, attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2024, senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.

Si ricorda che il massimale per la base contributiva e pensionabile è stato fissato per il 2023 a 113.520 euro, mentre il limite per l'applicazione della contribuzione aggiuntiva dell'1% è di 52.190 euro.

Proroga decontribuzione Sud

Con il Messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023, l'Inps comunica che la Commissione europea, con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, ha prorogato l'applicabilità della decontribuzione Sud fino al 30 giugno 2024, ritenendo che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate

dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.

Il massimale di erogazione è pari a 2,25 milioni di euro, tenendo conto di tutti gli aiuti rientranti nel Temporary Framework.

L'agevolazione potrà quindi essere applicata fino al mese di competenza giugno 2024 con le modalità già in uso.

Esonero per l'assunzione di beneficiari di Assegno di Inclusione

L'Inps ha pubblicato la Circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 nella quale fornisce le prime indicazioni operative riguardanti l'esonero per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

Si ricorda che l'esonero è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il diritto alla fruizione è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione.

Riduzione premi Inail 2024

Nella Circolare n. 55 del 7 dicembre 2023 l'Inail fornisce le indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi per le gestioni in cui il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato, ovvero i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, oltre alla gestione agricoltura.

La percentuale di riduzione per il 2024 fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è pari al 15,11%, che non si applicherà qualora intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe.

L'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale e che sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Acconto dell'imposta sulle rivalutazioni del TFR

Nella Risoluzione n. 68/E del 7 dicembre 2023 l'Agenzia delle Entrate offre un'interpretazione estensiva sui criteri di calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR, dovuto entro il prossimo 16 dicembre.

Si ritiene ammissibile, qualora si reputi che l'indice di rivalutazione del mese di dicembre dell'anno corrente sia più basso rispetto a quello dello stesso mese dell'anno precedente, che il sostituto d'imposta possa determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della

rivalutazione basata sull'indice presuntivo, cioè stimando la rivalutazione del Trattamento di fine rapporto che maturerà alla fine dell'anno in corso.

Qualora il calcolo si riveli insufficiente rispetto a quanto dovuto sulla base dell'indice di rivalutazione definitivo, occorrerà procedere all'integrazione tramite ravvedimento operoso.

Esenzione fiscale lavoro sportivo

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 474 del 11 dicembre 2023 l'Agenzia delle Entrate ribadisce che la nuova soglia di esenzione fiscale di 15.000 euro prevista dal D. Lgs. 36/2021 riguarda tutto l'anno d'imposta, sebbene i compensi per lavoro sportivo rientrino nella categoria dei redditi diversi per il primo semestre 2023 e tra i redditi di lavoro dipendente a decorrere dal 1° luglio 2023.

Pertanto, nel determinare l'importo dei compensi da assoggettare a tassazione nel periodo d'imposta 2023 occorre tener conto anche degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, già esclusi da imposizione fino a 10.000 euro.

Qualora nel corso del primo semestre 2023 siano stati pagati compensi superiori a 10.000 euro, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta per la parte eccedente ai sensi della normativa previgente, a partire dal 1° luglio 2023 si dovranno assoggettare ad imposizione i compensi eccedenti i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione di 15.000 euro.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Ambasciate; Autorimesse e noleggio automezzi; Carta (Industria); Gomma e plastica (Industria); Lapidei (Industria)

Minimi tabellari: con decorrenza 1° gennaio 2024 entrano in vigore i nuovi minimi tabellari dei predetti Ccnl.

Lavanderie (Industria); Occhiali (Industria); Pelli e cuoio (Industria); Penne spazzole e pennelli (Industria)

Assistenza sanitaria: dal 1° gennaio 2024 si modifica il contributo da versare mensilmente al fondo di assistenza sanitaria integrativa contrattualmente previsto.

Abbigliamento e confezioni (Industria) - Accordo 28 luglio 2021.

Elemento di garanzia retributiva: a favore dei lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale, che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante dal Ccnl, viene erogato nel mese di gennaio 2024 un elemento di garanzia retributiva uguale per tutti i lavoratori, pari a 300 euro, con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato.

Dirigenti Terziario – Accordo di rinnovo 12 aprile 2023

Welfare: viene riconosciuto un contributo welfare obbligatorio pari a 1.000 euro per il 2024, spendibile tramite la piattaforma welfare predisposta dal Cfmt.

Giocattoli (Industria) - Accordo 30 giugno 2021

Elemento di garanzia retributiva: a favore dei lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale, che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante dal Ccnl, viene erogato nel mese di gennaio 2024 un elemento di garanzia retributiva uguale per tutti i lavoratori, pari a 250 euro, con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu